

STATUTO

Associazione Popolo di Dio ODV

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

L'associazione senza scopo di lucro avente la denominazione «**Associazione Popolo di Dio ODV**», da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Empoli e con durata illimitata, svolge la sua attività ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni).

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo la promozione dello sviluppo della personalità umana attraverso la multiculturalità.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, agendo nel rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere la propria attività attraverso l'organizzazione e la divulgazione di eventi culturali, seminari di sensibilizzazione e approfondimento, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari; attraverso l'istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali nonché iniziative ricreative, teatro e intrattenimenti musicali, per anziani o per bambini, iniziative genericamente ricreative.

Svolgerà quindi, in conformità ai limiti previsti dal dlgs 117/2017 ed alle leggi specifiche vigenti:

- attività associativa come incontri o manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro;
- attività di formazione come corsi di formazione o programmi di recupero e quanto altro utile;
- attività sportive come la promozione di sport in genere favorendo la nascita di gruppi sportivi;
- attività editoriale con la possibilità di pubblicazione di riviste, bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche,

Tutto ciò potrà essere reso dall'associazione sia direttamente con l'utilizzo prevalente dei propri volontari, sia attraverso la collaborazione con enti terzi di qualsiasi tipo e nazionalità e sarà indirizzato prevalentemente a soggetti terzi come bambini, giovani, adulti di tutte le età ed estrazioni sociali, soggetti a rischio di marginalità o suscettibili di programmi di recupero.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla Legge.

L'associazione è composta da soci fondatori e soci ordinari: sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'associazione, sono soci ordinari tutti gli altri.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In caso di mancata unanimità ai sensi dell'articolo 8 decide, inappellabilmente, l'assemblea dei soci con le modalità previste dall'articolo 7.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi, se *maggioresse*;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione e nei seguenti altri casi:

- a. che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- b. la cui esclusione si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro dell'associazione

La decadenza per quanto riportato in precedenza non può essere applicata senza che l'interessato sia stato invitato a comparire, per essere sentito, davanti al Consiglio Direttivo con l'assegnazione di un termine non inferiore ai dieci giorni.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il socio, decide all'unanimità. Se l'unanimità non viene raggiunta, il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea dei soci che delibera ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto.

L'invito a presentarsi e la decadenza sono comunicati al socio interessato a mezzo lettera ordinaria o per fax o per posta elettronica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto da immediato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo (*organo di amministrazione*);
- l'Organo di controllo, ove nominato *al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 cts.*

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un 1/4 degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;

- a. nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 6 e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b. approva il bilancio di esercizio;
- c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. delibera sulla esclusione degli associati (*se lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dall'Assemblea*);
- e. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f. approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività
- g. dell'associazione;
- h. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- i. delibera sull'ammissione dei nuovi soci qualora il Consiglio Direttivo non abbia raggiunto l'unanimità richiesta dal precedente articolo 3;
- j. delibera sulla decadenza dei soci qualora il Consiglio Direttivo non abbia raggiunto l'unanimità richiesta dal precedente articolo 5;
- k. delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

- l. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. L'assemblea può inoltre nominare un Presidente Onorario, scelto tra le personalità di un certo prestigio sotto il profilo morale, culturale e sociale.

Il Presidente provvede alla redazione e trascrizione del verbale di ciascuna assemblea sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede dell'associazione a disposizione di qualunque socio che ne faccia richiesta di consultazione e copia.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto nonché per:

- n. deliberare sull'ammissione dei nuovi soci qualora il Consiglio Direttivo non abbia raggiunto l'unanimità richiesta dal precedente articolo 3;
- o. deliberare sulla decadenza dei soci qualora il Consiglio Direttivo non abbia raggiunto l'unanimità richiesta dal precedente articolo 5;

è necessaria la presenza di almeno 3/4 degli associati in regola con il versamento delle quote e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Dalla terza convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei soci in regola con il versamento delle quote e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio nonché per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. eleggere il Presidente
- c. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge: il/i bilancio/i sono depositati presso la sede dell'associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci;
- e. delibera all'unanimità sull'ammissione dei nuovi soci e sull'eventuale decadenza dalla qualifica di socio in applicazione degli artt. 3 e 5 del presente statuto;
- f. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- g. verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuovere la riforma ove se ne presenti la necessità;
- h. determinare la quota sociale annua a carico degli associati
- i. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- j. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- k. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 7 anni con possibilità di essere rieletti.

Nel caso in cui, per motivi diversi, venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla sostituzione attraverso il primo dei non eletti alla precedente elezione o, in mancanza o esaurimento, attraverso elezioni assembleari suppletive: i componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dei componenti già in seno al Consiglio Direttivo.

Nel caso invece in cui venissero a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti, Il Consiglio si intenderà decaduto nella sua globalità. Il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà comunque in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e dovrà convocare senza indugio l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e comunque almeno una volta l'anno, per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le delibere di cui al punto e) del presente articolo (decadenza e ammissione soci) devono essere adottate all'unanimità dei presenti.

Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto *dal Consiglio Direttivo* tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,

proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI
Atto registrato il 15 LUG 2024 al n° 618
Serie 3-1 originali Esatti euro € 500,00 *by id*
11/11/2024
FUNZIONARIO
Valentina Cirineli
[Signature]